



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

REGIONE DEL VENETO <i>LIQUORI REGIONALE</i> <i>Viale Giorgio Ribotà, 5 - 38100 Bolzano</i> SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	- 5 GIU. 2014
Prot. N.	243487
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E. 900,02.16	

Ministero della Salute
DGISAN

0023033-P-05/06/2014



Assessorati Sanità Regioni e
Provincia Autonoma di Trento
Assessorato Agricoltura
Provincia Autonoma di Bolzano

OGGETTO: Commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche. Nota esplicativa.

Sono pervenute alla scrivente Direzione Generale richieste di chiarimento in merito alle modalità di esposizione all'aperto di prodotti alimentari su aree pubbliche.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La disciplina nazionale relativa ai requisiti igienico-sanitari prevista per i prodotti alimentari sulle aree pubbliche trova il suo fondamento nell'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114 del 17 maggio 2002.

La suddetta ordinanza disciplina dettagliatamente i requisiti igienico - sanitari per quanto riguarda le aree pubbliche (Art. 2), le costruzioni stabili (Art. 3), i negozi mobili (Art. 4) ed i banchi temporanei (Art. 5) .

Nel tempo, però, in ragione del mutato assetto nella distribuzione delle competenze istituzionali assegnate ai diversi livelli di governo, si è assistito ad una stratificazione delle fonti di regolamentazione e molti comuni hanno disciplinato in maniera autonoma la materia in oggetto, in parte recependo le previsioni della predetta ordinanza in parte introducendo disposizioni completamente nuove.

Contestualmente, alla normativa speciale di carattere nazionale e locale si sono sovrapposte le prescrizioni igienico sanitarie previste dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in forza delle quali, tra l'altro, l'operatore del settore alimentare è tenuto a predisporre procedure di autocontrollo adeguate per garantire la sicurezza degli alimenti immessi sul mercato e a rispettare i requisiti


Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prof. 243487 data 05/06/2014, pagina 1 di 2

generali previsti dal Capitolo III del citato regolamento per quanto attiene, specificamente, "alle strutture mobili e/o temporanee quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati".

Alla luce del quadro normativo tracciato gli operatori del settore alimentare che commercializzano i propri prodotti su aree pubbliche sono tenuti, indifferentemente, all'osservanza della normativa europea, di quella nazionale, per come individuata nell' Ordinanza ministeriale del 3 aprile 2002 e delle eventuali specifiche previsioni locali in materia.

Si prega tutte le Amministrazioni in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione alla presente comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrallo)



Referenti: Avv. Rosa Maria Monteleone – ufficio I
D.ssa Anna Maria Catania – ufficio II